

Codice A1305A

D.D. 2 settembre 2015, n. 183

Occupazione temporanea, espropriazione ed imposizione servitu' di gasdotto ex D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonche' servitu' di passaggio carrabile, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti, tra gli altri, nei Comuni di S. GERMANO V.SE (VC), SANTHIA' (VC) e CAVAGLIA' (BI), necessari per costruzione nuovo gasdotto "VERCELLI - CAVAGLIA' ed opere connesse". Pagamento indennita' provvisorie accettate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 06.04.2012, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "VERCELLI - CAVAGLIA' - DN 400 (16") - 75 bar ed opere connesse", localizzato nei Comuni di VERCELLI, OLCENENGO (VC), S. GERMANO V.SE (VC), SANTHIA' (VC) e CAVAGLIA' (BI), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 22.04.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 112 in data 16.07.2013 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n.

327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 06.04.2012, come integrato dalla documentazione presentata da SNAM in data 26.04.2013, in data 15.05.2013, ed in data 12.06.2013;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera (ed individuata negli allegati del progetto approvato) comprendente, oltre al sedime da espropriare, anche una fascia di terreno larga 13,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con contestuale adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Considerato che in precedenza, con determinazione n. 7 in data 10.08.2012, il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e dell'art. 10 L. R. 40/1998 e s.m.i., aveva escluso il progetto del gasdotto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A) dell'Atto medesimo.

Vista l'istanza presentata in data 15.05.2014 al Settore Regionale Attività Negoziabile e contrattuale – Espropri e Usi Civili, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale espropriazione ed imposizione di servitù di gasdotto, nonché servitù di passaggio carrabile/pedonale, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il superamento delle problematiche dovute alla progressiva riduzione della copertura della condotta, causata dalle continue lavorazioni agricole (livellamenti su risaie), l'eliminazione di attraversamenti aerei di corsi d'acqua, nonché la possibilità di ispezionare periodicamente la condotta per poter controllare l'integrità della tubazione.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso, con il colore quadrettato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento, di espropriazione e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 21.05.2014 e 17.06.2014, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 16.06.2014 e 17.06.2014, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio dei Comuni di S.

GERMANO V.SE (VC), dal 10.06.2014 al 30.06.2014 e SANTHIA' (VC), dal 11.06.2014 al 01.07.2014.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i seguenti aventi diritto, Signori GIALLOMBARDO Luca, VAUDAGNA Angela, VAUDAGNA Pier Antonio, OLMO Maria e CARRERA Domenico, avevano presentato osservazioni scritte riguardo:

- al tracciato dei gasdotti risultante dal progetto approvato;
- agli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.A. a titolo provvisorio;
- ai vincoli imposti dalla servitù di gasdotto;
- alle modalità di esecuzione dei lavori.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 495 in data 05.09.2014, con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dalle Ditte oppositori, ed era stata autorizzata l'occupazione temporanea, l'espropriazione e l'imposizione servitù di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nonché la servitù di passaggio carrabile/pedonale a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di VERCELLI, OLCENENGO (VC), S. GERMANO V.SE (VC), SANTHIA' (VC) e CAVAGLIA' (BI), necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo gasdotto "VERCELLI - CAVAGLIA' ed opere connesse".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 495/2014, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione, espropriazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Viste le "dichiarazioni di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento, inoltrate alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalle Ditte concordatarie, proprietarie di alcuni terreni, siti nei soli Comuni di S. GERMANO V.SE (VC), SANTHIA' (VC) e CAVAGLIA' (BI), necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo gasdotto "VERCELLI - CAVAGLIA' ed opere connesse", e meglio descritti negli Allegati n. 3, n. 4 e n. 5 del provvedimento n. 495/2014 sopraccitato.

Rilevato che entro i termini di legge, riguardo alle indennità determinate con il predetto provvedimento n. 495/2014, tutti i proprietari degli altri immobili siti nei Comuni di S. GERMANO V.SE (VC), SANTHIA' (VC) e CAVAGLIA' (BI), nonché gli intestatari di tutti i terreni siti nei Comuni di VERCELLI ed OLCENENGO (VC):

- hanno rifiutato le somme offerte da SNAM a titolo provvisorio;
- nulla hanno comunicato al riguardo.

Considerato che con separato provvedimento di questa Struttura sarà richiesta alle Commissioni Provinciali Espropri di BIELLA e VERCELLI la determinazione delle indennità definitive di occupazione, espropriazione ed asservimento in quanto, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "... in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata".

Vista la nota n. 2704 in data 01.07.2015, con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso copia delle “dichiarazioni di accettazione” sopraccitate, nonché l’Elenco riassuntivo delle Ditte Concordatarie.

Ravvisata pertanto la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., (ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 2 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) di effettuare entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate nell’Allegato Elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tali importi costituiscono le indennità dovute per l’occupazione temporanea e l’imposizione servitù di gasdotto degli immobili siti, tra gli altri, nei Comuni di S. GERMANO V.SE (VC), SANTHIA’ (VC) e CAVAGLIA’ (BI), necessari per costruzione nuovo gasdotto “VERCELLI - CAVAGLIA’ ed opere connesse”.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell’effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell’Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs.vo 02.07.2010 n. 104. E’ possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d’Appello di Torino, come disposto dall’art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)